CAMERA	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
COM (2018) 134	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda la copertura minima delle perdite sulle esposizioni deteriorate**
SENATO 6^ n. 10 10/12/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	la Commissione esprime le seguenti osservazioni: -il regolamento dovrebbe applicarsi alle esposizioni determinate da contratti posti in essere dopo la data di entrata in vigore del regolamento stesso all'articolo 36 del regolamento (CE) n. 575/2013 del Parlamento europeo del Consiglio, del 26 giugno 2013, rubricato «Detrazioni dagli elementi di capitale primario di classe 1», la lettera (m) del paragrafo 1 (introdotta nel regolamento 575/2013 dall'articolo 1, paragrafo 1, della proposta di regolamento in titolo) dovrebbe specificare che dal capitale primario di classe 1 viene detratto l'importo applicabile della copertura per le esposizioni, con esclusione delle esposizioni acquistate in un'operazione di mercato da parte di un ente specializzato nell'acquisto di esposizioni deteriorate, che risultavano deteriorate al momento dell'acquisto, e delle esposizioni concesse da un ente creditizio specializzato a un debitore le cui altre esposizioni nel bilancio dell'ente sono in default e sono state acquistate attraverso un'operazione di mercato; -all'articolo 47-bis, rubricato «Esposizioni deteriorate», introdotto nel regolamento 575/2013 dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento in titolo, la lettera (b) del paragrafo 1 dovrebbe specificare che sono escluse del novero delle esposizioni deteriorate le aperture di credito non utilizzate e non impegnate; -allo stesso articolo appare opportuno precisare che non vanno presi in considerazione ai fini della detrazione dal capitale primario di classe 1 gli elementi di «esposizione» già deteriorati al momento dell'acquisto da parte dell'ente, specificando tuttavia che in caso di acquisto di esposizioni deteriorate, gli enti informano periodicamente le autorità competenti circa lo stato, l'entità, la composizione e il prezzo di tali esposizioni; -all'articolo 47-ter, rubricato «Misure di tolleranza», e specificamente nei paragrafi 1, 2 e 4, appare opportuno far riferimento alle condizioni di difficoltà del debitore nel rispetto delle specifiche obbligazioni contratte, anziché al deterioramento della sua situazione finanziaria complessiva; -il requisito di copertura minima crescente in ragione del tempo trascorso dalla classificazione dell'esposizione come deteriorata dovrebbe essere definito su un orizzonte temporale meno stringente di quello attualmente previsto dalla proposta, in particolare con riferimento all'articolo 47-quater introdotto nel regolamento (UE) n. 575/2013 dall'articolo 1, paragrafo 2 della proposta in esame, che prevede la copertura integrale per la parte non garantita dell'esposizione deteriorata, da applicarsi dal primo giorno del secondo anno dopo la classificazione come esposizione deteriorata, se il debitore è in arretrato da oltre 90 giorni; -sempre in relazione all'articolo 47-quater, paragrafo 1, lettera (b), appare opportuno dedurre all'importo applicabile della copertura insufficiente per le esposizioni deteriorate gli importi cancellati dall'ente dal momento in cui l'esposizione è stata classificata come deteriorata; -inoltre, all'articolo 47-quater, paragrafo 1, appare opportuno riferire la valutazione dell'importo della copertura insufficiente a ciascuna delle esposizioni deteriorate, considerate separatamente, effettuando per ognuna di esse il calcolo della differenza fra gli elementi sub (a) e quelli sub (b) del medesimo paragrafo; -si ritiene altresì opportuno non applicare il gap di rettifiche «mancanti» direttamente a livello del primo pilastro, bensì di seguire l'approccio proposto dalla Banca centrale europea (BCE), che tratta le medesime a livello di secondo pilastro. Ciò anche in considerazione del fatto che la proposta della Commissione si rivolge a tutta la platea di banche, mentre quella della BCE solo alle banche «significative» e inoltre non prevede accantonamenti aggiuntivi oltre a quelli previsti dai criteri contabili nei primi due anni per le esposizioni non garantite e nei primi tre anni per quelle garantite; -appare infine opportuno prevedere che, nell'ambito dei requisiti di copertura minima previsti dal nuovo articolo 47-quater del regolamento (UE) n. 575/2013 per le esposizioni garantite, anche per l'ipotesi di cui al paragrafo 3, lettera (o), relativa al periodo successivo all'ottavo anno, non sia prevista la copertura integrale e sia quindi indicata una percentuale inferiore a 1.
SEGUITI GOVERNO al Senato	Il 18 dicembre si è concluso il trilogo sulla proposta di regolamento della Commissione sulle deduzioni minime dal capitale (prudential backstop) per i crediti concessi dalle banche a partire da una certa data e che in seguito divengono deteriorati (non-performing loans, NPL). Le modifiche richieste dall'Italia nel negoziato sono state volte a far sì che l'introduzione della misura legislativa non provochi effetti indesiderati in Paesi, come l'Italia, il cui sistema economico-finanziario è svantaggiato dai lunghi tempi delle procedure di recupero dei crediti. Infatti, le deduzioni obbligatorie dal capitale (ove superiori agli accantonamenti già effettuati dalle banche), se non calibrate accuratamente, potrebbero determinare incentivi distorti sui comportamenti delle banche, quali la tendenza a non gestire efficacemente la garanzia che assiste il credito, a privilegiare obiettivi di breve termine (approccio di liquidazione) verso debitori che hanno difficoltà temporanee, ma sono solvibili, per cercare di recuperare il valore del prestito attraverso la vendita della garanzia. Ciò potrebbe anche diminuire l'efficacia di alcune delle riforme approvate di recente in Italia, e quelle

	in corso di approvazione in Europa concernenti la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, finalizzate a riportare in condizioni economiche sostenibili le imprese meritevoli. Più in generale, la non corretta calibrazione del prudential backstop può determinare effetti prociclici ed effetti negativi sul finanziamento dell'economia. L'Italia è riuscita a correggere fortemente i potenziali effetti indesiderati della disciplina, anche grazie al fatto di essere stato l'unico Paese a presentare evidenze statistiche riferite al 2017-18 sulle vendite dei portafogli di NPL assistiti da garanzie reali con una vita media di 6-7 anni dal momento della prima classificazione come deteriorati; ciò ha consentito di correggere in parte la calibrazione delle deduzioni dal capitale. L'Orientamento generale concordato dal Consiglio alla fine di ottobre ha introdotto diversi miglioramenti rispetto alla proposta originaria della Commissione: l'inclusione degli ammortamenti parziali del credito nel calcolo del tasso di svalutazione; la considerazione nei primi anni del calendario soltanto degli accantonamenti contabili; l'applicazione della disciplina ai nuovi crediti erogati a partire dalla data di entrata in vigore della stessa (la Commissione ne prevedeva l'applicazione a partire dalla data di adozione della proposta, cioè marzo 2018); l'allungamento di un anno (da due a tre anni; l'Italia avrebbe desiderato l'allungamento a 4 anni) del calendario per la svalutazione totale dei crediti non garantiti; l'allungamento a 9 anni, per i crediti assistiti da garanzia immobiliare, del periodo temporale entro il quale la deduzione dal patrimonio raggiunge il 100% (7 anni per gli altri crediti garantiti). Il documento concordato nel trilogo del 18 dicembre conserva gli aspetti fondamentali del testo del Consiglio, tuttavia introduce miglioramenti ulteriori nelle percentuali di deduzione dei crediti dal capitale, per quanto riguarda quelle applicabili ai prestiti non-performing acquistati da altre banche al fine di non disincentivare lo sviluppo di un mercato secondario degli NPL, nonché quelle relative ai crediti assistiti da garanzie immobiliari che risultano più basse delle deduzioni del Consiglio negli anni centrali del calendario (dal 4° al 6° anno). Entrambi questi aspetti sono stati fatti presenti anche da parte italiana a membri della Commissione Affari Economici e Monetari del Parlamento europeo e da questi introdotti nel testo approvato dal solo Parlamento; essi sono stati poi recepiti nel testo finale concordato nel trilogo, che risulta coerente con le indicazioni formulate nell'atto di indirizzo adottato dalla 6° Commissione permanente del Senato nella seduta del 10 dicembre 2018.
CAMERA	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
COM (2018) 173	**Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di pratiche commerciali sleali nei rapporti tra imprese nella filiera alimentare**
SENATO 9^ n. 9 05/12/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione … esprime una valutazione favorevole per i profili di merito, impegnando il Governo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni: a) si preveda di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti; b) ferma restando la tutela prioritaria alle piccole e medie imprese, cosı` come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, si preveda altresì di estendere l'ambito di applicazione della proposta anche a tutti gli altri fornitori, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive; c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di prodotto deperibile, a tal fine attingendo all'ordinamento italiano, che fa riferimento alla durata complessiva stabilita dal produttore; d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), si modifichi la pratica sleale ivi configurata, precisando che essa si verifichi quando l'acquirente versa il corrispettivo al fornitore dopo oltre 30 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per prodotti agricoli e alimentari deperibili, oppure dopo oltre 30 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari deperibili, se tale data è successiva; ovvero 60 giorni di calendario dall'ultimo giorno del mese dal ricevimento della fattura del fornitore per i prodotti agricoli e alimentari, oppure dopo oltre 60 giorni di calendario dalla data di consegna dei prodotti agricoli e alimentari, se tale data è successiva; e) al medesimo articolo, si integri l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l'inclusione delle vendite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tassazioni gravanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che vengano piantati o giungano a maturazione (aste al buio), delle vendite nelle quali il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più basso a seguito dell'espletamento di due gare, nella seconda delle quali la base d'asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (vendite a doppio ribasso); f) all'articolo 3, comma 2, alinea, si preveda che le pratiche ivi elencate – indipendentemente dall'accordo su di esse raggiunto – siano vietate se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, conseguentemente introducendo all'articolo 2 una definizione di dipendenza economica che faccia riferimento ad una relazione di potere tra un fornitore e un

	acquirente con intensità diversa di potere contrattuale, nella quale il fornitore dipende dall'acquirente in considerazione dell'importanza delle prestazioni fornite in termini di quantità, reputazione dell'acquirente, quota di mercato o mancanza di sufficienti alternative di vendita; g) si inserisca, all'articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che definisca «pratica commerciale sleale» qualsiasi pratica che: si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; ovvero imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo, all'articolo 3, un comma aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come definita dalla lettera a.0), oltre quelle di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 3; h) si introduca, dopo l'articolo 3, una disposizione volta a prevedere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l'obbligo della forma scritta e della stipula del contratto prima della consegna; i) all'articolo 4, si precisi che, al fine di far rispettare i divieti di cui all'articolo 3 a livello nazionale, ogni Stato membro possa designare un'autorità pubblica già esistente o di nuova istituzione; l) si regolamenti il procedimento innanzi alle autorità di contrasto, introducendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute e termini per la conclusione del procedimento medesimo; m) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia e di prendere parte al procedimento per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative; n) si preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia. Con riferimento particolare all'Italia, si impegna inoltre il Governo, in sede di attuazione della direttiva, ad individuare l'autorità pubblica di contrasto nell'autorità garante della concorrenza e del mercato e a potenziare l'ufficio attualmente competente per il settore agroalimentare (che sarebbe auspicabile fosse dedicato in via esclusiva a tale settore), assicurando all'ufficio stesso congrue risorse finanziarie, strumentali ed organiche, anche mediante il ricorso a forme di mobilità da altre amministrazioni pubbliche di figure professionali dotate di adeguata qualificazione e specializzazione.
SEGUITI GOVERNO al Senato	Il Governo ha partecipato attivamente a tutte le discussioni in tutte le sedi preposte, portando avanti un'azione negoziale di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare per potenziare la trasparenza e combattere le pratiche commerciali sleali. La proposta di direttiva è stata ampiamente modificata, anche grazie all'azione negoziale italiana e tenuto conto dell'atto di indirizzo sulla proposta di Regolamento COM (2018)173 adottato dal Senato 9^ Commissione (Doc. XVIII n. 95/12/2018) e Camera X e XIII Commissione (del 26/09/2018). Alla fine del 2018 è stato raggiunto un accordo politico al trilogo tra la Commissione UE, il Consiglio e il Parlamento europeo e nel corso dei primi mesi del 2019 sarà ratificato il testo di compromesso, nettamente migliorato rispetto alla proposta iniziale. In sede di negoziato, il Governo ha riscontrato le questioni sollevate dalla Commissione per come segue: a) ha sostenuto la necessità della estensione del campo di applicazione anche a tutti i prodotti agricoli nonché ai servizi relativi a tali prodotti; b) ha sostenuto la necessità per un allargamento a tutti i fornitori, includendo anche gli operatori esteri che hanno la propria attività nella UE. Risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 con la estensione agli operatori dei paesi terzi e l'ampliamento agli operatori con un volume di affari fino a 350 milioni di euro, c) ha sostenuto la necessità per un miglioramento della definizione di prodotti deperibili, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una migliore definizione rispetto a quella prevista nella proposta iniziale della Commissione; d) ha sostenuto la necessità per l'ampliamento delle pratiche sleali previste dalla Direttiva in linea con la risoluzione del Parlamento, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 con un ampliamento delle fattispecie coperte rispetto a quelle previste nella proposta iniziale della Commissione; e) ha sostenuto la necessità per un miglioramento della tempista relativa ai tempi di pagamento in linea con la risoluzione del Parlamento, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una migliore tempistica rispetto a quella prevista nella proposta iniziale della Commissione. Il numero di pratiche sleali è aumentato significativamente, con 8 pratiche aggiuntive (6 sempre vietate e due cosiddette pratiche grigie) in aggiunta alle 8 pratiche iniziali proposte dalla Commissione. Le ulteriori sei pratiche sleali che saranno sempre vietate sono: 1. il mancato rispetto di un termine di pagamento di 60 giorni per prodotti non

	deperibili; 2. pagamento per servizi non forniti; 3. quando un acquirente rifiuta di confermare per iscritto i termini di un contratto di fornitura (un contratto scritto sarà quindi obbligatorio se richiesto dal fornitore); 4. l'uso improprio di informazioni riservate del fornitore da parte dell'acquirente; 5. rappresaglie commerciali o addirittura minacce di tali ritorsioni se il fornitore si avvale dei diritti garantiti dalla presente direttiva; 6. pagamento da parte del fornitore per l'esame dei reclami dei clienti che non sono dovuti alla negligenza del fornitore. Le due pratiche "grigie" aggiuntive vietate se non concordate in modo trasparente e prima dell'inizio dell'accordo di fornitura sono: 1. il trasferimento dei costi pubblicitari al fornitore, oltre al trasferimento dei costi per la promozione e il marketing proposti dal Commissione; 2. pagamenti per la gestione del prodotto una volta che è stato consegnato; f) ha sostenuto la necessità per l'inserimento del concetto di dipendenza economica in linea con la risoluzione del Parlamento, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una formulazione che prevede la protezione dell'operatore più piccolo (economicamente) rispetto ad un operatore più grande; g) ha sostenuto la necessità per un inserimento della definizione generale di pratiche sleali e la possibilità per uno Stato membro di prevedere ulteriori misure più restrittive in linea con la risoluzione del Parlamento, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una definizione generale di pratiche sleali nell'articolato e un articolo che concede facoltà agli Stati membri di inserire a livello nazionale ulteriori previsioni più restrittive rispetto alla direttiva, anche ulteriori pratiche sleali non previste dal testo comunitario. h) ha sostenuto la necessità di prevedere contratti scritti prima della fornitura in linea con la risoluzione del Parlamento, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 con una previsione che chiede accordi scritti; i) ha sostenuto la necessità per la designazione di una Autorità già esistente o di nuova istituzione in linea con la risoluzione del Parlamento, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 che prevede le specifiche richieste; l) ha sostenuto la necessità in linea con la risoluzione del Parlamento, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018; m) ha sostenuto la necessità per estendere la possibilità di denuncia anche alle organizzazioni rappresentative in linea con la risoluzione del Parlamento, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 che prevede le specifiche richieste; n) ha sostenuto la necessità in linea con la risoluzione del Parlamento, risultato raggiunto in sede di accordo politico tra PE, Consiglio e Commissione nel trilogo tenutosi in data 19 dicembre 2018 che prevede le specifiche richieste.
CAMERA X e XIII 26/09/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	Le Commissioni riunite X e XIII … impegnano il Governo ad adoperarsi affinché, in sede di negoziato nelle sedi europee, siano rappresentate le seguenti questioni: a) si preveda di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i prodotti agricoli, nonché ai servizi relativi a tali prodotti; b) si preveda altresì di estendere l'ambito di applicazione della proposta a tutti i fornitori che non siano solo piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, includendo anche gli operatori che, sebbene stabiliti al di fuori dell'Unione europea, acquistano e vendono prodotti sul mercato interno, anche al fine di contrastare pratiche elusive; c) all'articolo 2, comma 1, lettera e), si precisi la nozione di prodotto deperibile, a tal fine attingendo all'ordinamento italiano, che fa riferimento alla durata complessiva stabilita dal produttore; d) all'articolo 3, comma 1, lettera a), si preveda che il termine per il pagamento del corrispettivo decorra dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura; e) al medesimo articolo, si integri l'elenco delle pratiche sleali che sono comunque vietate ai sensi del paragrafo 1, con l'inclusione delle vendite di prodotti agricoli e alimentari ad un prezzo inferiore a quello risultante dalle fatture di acquisto (maggiorato dalle eventuali tassazioni gravanti sul bene e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili al prodotto medesimo), delle vendite dei prodotti agricoli prima che vengano piantati o giungano a maturazione (così dette aste al buio), delle vendite nelle quali il contratto di fornitura viene assegnato al prezzo più basso a seguito dell'espletamento di due gare, nella seconda delle quali la base d'asta è il prezzo minore raggiunto durante la prima (così dette vendite a doppio ribasso); f) all'articolo 3, comma 2, alinea, si preveda che le pratiche ivi elencate – indipendentemente dall'accordo su di esse raggiunto – siano vietate se sono il risultato della dipendenza economica del fornitore rispetto all'acquirente, conseguentemente introducendo all'articolo 2 una definizione di dipendenza economica che faccia riferimento ad una relazione di potere tra un fornitore e un acquirente con intensità diversa di potere contrattuale, nella quale il fornitore dipende dall'acquirente in considerazione dell'importanza delle prestazioni fornite in termini di quantità, reputazione dell'acquirente, quota di mercato o mancanza di sufficienti alternative di vendita; g) si inserisca, all'articolo 2 del testo in esame, una lettera a.0) che definisca « pratica commerciale

	sleale » qualsiasi pratica che: si discosti nettamente da una buona condotta commerciale, sia in contrasto con i principi di buona fede e correttezza e venga imposta unilateralmente da un partner commerciale alla sua controparte; imponga o tenti di imporre al fornitore un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico dell'acquirente; ovvero – imponga o tenti di imporre un significativo squilibrio di diritti e doveri sul fornitore nella relazione commerciale prima, durante o dopo il contratto, contestualmente introducendo, all'articolo 3, un comma aggiuntivo volto a prevedere che gli Stati membri possono vietare qualsiasi ulteriore pratica commerciale sleale, come definita dalla lettera a.0) oltre quelle di cui ai paragrafi 1e2 dell'articolo 3; h) si introduca, dopo l'articolo 3, una disposizione volta a prevedere, per i contratti di fornitura dei prodotti agricoli ed alimentari, l'obbligo della forma scritta; i) si regolamenti il procedimento innanzi alle autorità di contrasto, introducendo obblighi di presa in carico delle denunce ricevute e termini per la conclusione del procedimento medesimo; j) si estenda la facoltà, riconosciuta alle organizzazioni di produttori o alle associazioni di organizzazioni di produttori, di presentare una denuncia per conto di uno o più dei rispettivi membri, che si ritengano vittime di una pratica commerciale vietata, anche alle organizzazioni di fornitori e alle organizzazioni rappresentative; k) si preveda la possibilità per gli Stati membri di ricorrere a meccanismi di mediazione o di risoluzione alternativa delle controversie tra le parti, al fine di facilitare la risoluzione delle controversie senza dover forzatamente ricorrere ad una denuncia.
SEGUITI GOVERNO alla Camera	Il Governo ha partecipato attivamente a tutte le discussioni in tutte le sedi preposte, portando avanti un'azione negoziale di rafforzamento della posizione degli agricoltori nella catena di approvvigionamento alimentare per potenziare la trasparenza e combattere le pratiche commerciali sleali. La proposta di direttiva è stata ampiamente modificata, anche grazie all'azione negoziale italiana e tenuto conto dell'atto di indirizzo sulla proposta di Regolamento COM (2018)173 adottato dal Senato 9^ Commissione (Doc. XVIII n. 95/12/2018) e Camera X e XIII Commissione (del 26/09/2018). Alla fine del 2018 è stato raggiunto un accordo politico al trilogo tra la Commissione UE, il Consiglio e il Parlamento europeo e nel corso dei primi mesi del 2019 sarà ratificato il testo di compromesso, nettamente migliorato rispetto alla proposta iniziale.
COM (2018) 183	**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo - Un "New Deal" per i consumatori**
COM (2018) 185	**Proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, la direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'UE relative alla protezione dei consumatori**
SENATO 10^ n. 3 07/08/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione … si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni: - con riferimento al progetto di atto legislativo dell'Unione europea COM(2018) 185 definitivo, per quanto riguarda le pratiche commerciali ingannevoli, e in particolare le azioni ingannevoli, all'articolo 1, paragrafo 2, della proposta di direttiva, sarebbe opportuno sopprimere il termine «significativamente» riferito alla diversità delle caratteristiche del prodotto pubblicizzato come simile ad un altro di maggior pregio; - con riferimento alle omissioni ingannevoli, si ritiene necessario inserire, all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), il riferimento al «trattamento dei reclami», attualmente escluso dall'elenco delle informazioni ritenute rilevanti; - in merito al sistema sanzionatorio, occorre individuare e valorizzare anche sanzioni non pecuniarie, tra le quali – ad esempio – la sospensione temporanea dell'attività pubblicitaria a fronte di messaggi ingannevoli; - con riferimento all'individuazione dei criteri per la determinazione delle sanzioni, sarebbe inoltre auspicabile un'ulteriore riflessione tesa a garantire la giusta proporzione tra le sanzioni stesse, l'entità del danno causato e la situazione finanziaria delle imprese; - in tema di obblighi del professionista in caso di recesso, si rileva che l'attuale formulazione dell'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 2011/83/UE tutela maggiormente il consumatore rispetto alla modifica prevista dalla proposta di direttiva: sarebbe pertanto opportuno sopprimere la disposizione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, lettera a).
SEGUITI GOVERNO al Senato	Il Governo ha partecipato ai lavori presso la Commissione europea in merito alle due proposte di direttive (Pacchetto *New Deal*), dando seguito agli atti di indirizzo parlamentari adottati con la risoluzione della 10^ Commissione permanente Industria, commercio e turismo del Senato (doc. XVIII n. 3 del 7/8/2018): -proposta di direttiva Armonization COD 2018/0090 (ex c.d. Omnibus COM 2018 - 185); -proposta di direttiva Injunction COD 2018/008, azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE.
CAMERA	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*

SEGUITI	----------
COM (2018) 229	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un piano pluriennale di ricostituzione del pesce spada del Mediterraneo e recante modifica dei regolamenti (CE) n. 1967/2006 e (UE) 2017/2107**
SENATO	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
CAMERA XIII 30/10/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La XIII Commissione … impegna il Governo a proseguire nella conduzione dei negoziati a livello di Unione europea tenendo conto delle seguenti osservazioni: a) si pervenga ad una disciplina normativa che non ponga misure più restrittive o ulteriori rispetto a quelle contenute nella raccomandazione ICCAT e che rischiano di ledere gli interessi degli Stati membri, evitando di porre a carico degli Stati membri dell'Unione europea obblighi e limiti non previsti per gli Stati terzi aderenti alla medesima Convenzione ICCAT, con evidenti riflessi negativi sulla competitività delle imprese dell'Unione europea rispetto a quelle degli Stati terzi; b) si intervenga, in particolare, sull'articolo 18, paragrafo 1 – che innova la disciplina vigente, come definita dall'articolo 9, comma 5, del Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, che consente agli Stati membri, al ricorrere di specifiche condizioni, di esentare i pescherecci comunitari di lunghezza fuori tutto compresa tra i 12 e i 15 metri battenti la loro bandiera dall'obbligo di dotarsi di un sistema di monitoraggio dei pescherecci (VMS), estendendo l'obbligo di installare il dispositivo ai pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a 12 metri, ancorché in sede ICCAT la materia non sia stata disciplinata – al fine di richiamare la vigenza del richiamato articolo 9, comma 5; c) si valuti altresì la soppressione del paragrafo 2 del medesimo articolo 18, recante disposizione non prevista in sede ICAAT, che introduce l'obbligo di mantenere l'apparato VMS acceso anche in porto, ovvero si intervenga a modificarla al fine di introdurvi la possibilità che, al fine di evitare costi aggiuntivi per i pescatori relativi al traffico satellitare, l'apparato VMS, previa comunicazione all'Autorità marittima, possa essere spento; d) con riferimento alla disciplina recata dall'articolo 20 – che prevede che ogni Stato membro debba garantire la presenza di osservatori scientifici nazionali a bordo di almeno il 20 per cento delle navi con palangari pelagici dedite alla cattura del pesce spada del Mediterraneo, laddove in sede ICAAT tale presenza a bordo è limitata al 5 per cento delle medesime imbarcazioni – si valuti l'opportunità di contemperare la fondamentale esigenza di sviluppare e implementare adeguatamente i programmi nazionali di osservazione scientifica, con l'altrettanto rilevante esigenza di preservare la funzionalità delle marinerie e di non porre a carico dei pescatori oneri eccessivi, a tal fine valutando l'opportunità di stabilire che le funzioni assegnate agli osservatori scientifici possano essere svolte anche dagli stessi pescatori, previa specifica formazione, e di rendere più agevole il ricorso alla procedura, prevista dal paragrafo 3 dell'articolo 20, che consente agli Stati membri, per le navi di lunghezza fuoritutto inferiore a 15 metri, di applicare una strategia di monitoraggio scientifico alternativa, purché garantisca una copertura comparabile a quella di cui al paragrafo 2 e una raccolta di dati equivalente; e) si intervenga inoltre sull'articolo 24, al fine di differenziare, sulla base della distanza dalla costa raggiunta dall'imbarcazione tenuta alla notifica preventiva, i termini dai quali decorre l'obbligo di tale notifica, tenuto conto che, in alcune zone del Mar Mediterraneo, anche in considerazione delle dimensioni delle imbarcazioni che vi operano, il tempo di percorrenza dal luogo di pesca al luogo di sbarco può essere notevolmente inferiore alle 4 ore; f) si apportino adeguate modifiche al sistema di ripartizione delle quote fra Stati membri, al fine di tenere obbligatoriamente conto anche della pesca tradizionale e artigianale e di valutare il possibile incremento degli operatori autorizzati nel rispetto della vigente normativa di riferimento; g) si promuova, senza obbligare, l'utilizzo da parte degli Stati membri di attrezzi e tecniche selettive che riducano l'impatto ambientale; h) si correggano le imprecisioni e gli errori materiali contenuti nel testo.
SEGUITI GOVERNO alla Camera	Il Governo ha proseguito la partecipazione ai vari appuntamenti tecnico-politici in ambito UE al fine di favorire la corretta trasposizione delle norme internazionali (racc. ICCAT 16-05), secondo l'atto di indirizzo sulla proposta di Regolamento COM (2018) 229, adottato dalla XIII Commissione della Camera dei Deputati in data 30.10.2018.
COM (2017) 267	**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Una nuova agenda europea per la cultura**
COM (2017) 268	**Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni - Costruire un'Europa più forte: il ruolo delle politiche in materia di gioventù, istruzione e cultura**
SENATO	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
	La Commissione VII … esprime una VALUTAZIONE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) è necessario accrescere la dotazione finanziaria europea nel settore della promozione della cultura

CAMERA VII n. 1 07/08/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	e del sostegno alla crescita e all'inserimento lavorativo dei giovani nelle imprese e nelle attività collegate all'arte e alla cultura; b) la Commissione europea dovrebbe individuare efficaci misure di promozione dello sviluppo intellettuale e culturale degli infanti (bambini fino a sei anni), reperendo inoltre maggiori risorse per le politiche in questo ambito; più in generale, occorre che l'Europa adotti misure concrete a favore dell'infanzia, stabilendo adeguati finanziamenti sia per il sostegno di progetti di produzione culturale per questa fascia di età – campo nel quale l'Italia ha eccellenze editoriali e creative – sia per l'effettivo accesso del maggior numero di bambini a questi prodotti; c) particolare attenzione va prestata dalle istituzioni europee – ed internamente dai singoli Paesi – alle periferie, intese nel senso lato di periferie culturali, urbane e nazionali; occorre andare incontro al tipo di pubblico – proprio di certe aree metropolitane e delle zone rurali – sul quale le iniziative non solo europee, ma anche nazionali di promozione della cultura rischiano di non attecchire, non produrre effetti e non avere ricadute; occorre dare la possibilità a fasce di popolazione sempre più ampie e a soggetti proponenti sempre più diversificati di partecipare davvero allo sviluppo culturale e creativo; raggiungere le periferie significa infatti assicurare una maggiore diffusione della cultura europea, che, fra gli altri, non può non guardare ai Paesi vicini nell'area del Mediterraneo e dei Balcani; d) è essenziale rafforzare e perfezionare metodi e strumenti di valutazione delle potenzialità delle iniziative proposte dalle industrie culturali europee; pur mantenendo l'assoluta centralità del sistema di valutazione di tipo quantitativo, si inseriscano, a completamento, anche forme di valutazione qualitativa di tipo consultivo, che stabiliscano i parametri entro cui inquadrare la valutazione finale; e) si auspica la considerazione e l'analisi anche degli impatti sociali che le iniziative raggiungono sui territori; f) è fondamentale comprendere l'importanza di cogliere ogni occasione offerta ai giovani dall'Unione europea in materia di scambi finalizzati alla formazione e all'istruzione professionale, lavorando per promuovere l'avvio di ulteriori iniziative europee finalizzate a incentivare la mobilità sul territorio europeo, prima e dopo il conseguimento dei titoli di studio; g) là dove vi sia un'attenta valorizzazione della formazione e delle possibilità di mobilità per i professionisti del comparto culturale e creativo, è necessario considerare – tra le misure a sostegno delle giovani imprese del settore – una strategia orientata alla stabilizzazione occupazionale ed economica dedicata a questi giovani professionisti, costruita sulla consapevolezza che non può esistere differenza nella quantificazione del valore del lavoro creato da uomini o donne; h) è importante fare in modo che tutte le opportunità di fruizione culturale e di formazione e mobilità sul territorio europeo siano concepite sin dall'inizio come pienamente accessibili al più ampio pubblico possibile di giovani, senza considerare preferenze o ingiusti criteri di esclusione di sorta; i) è opportuno istituire percorsi di istruzione comuni per tutti gli studenti delle scuole medie superiori degli Stati membri aventi come finalità la conoscenza e la comprensione delle istituzioni e delle politiche poste in essere a livello europeo: corsi appositi potrebbero essere previsti nell'ambito della programmazione europea relativa al periodo 2021-2027, attraverso specifiche linee di finanziamento; l) nelle fasi di selezione e valutazione dei progetti concorrenti per l'accesso a finanziamenti europei, occorre garantire un'attenta analisi non solo delle proposte avanzate, ma anche della solidità delle imprese creative che le propongono, nonché delle strategie di crescita di tali imprese, del loro assetto organizzativo interno e dell'impatto sociale della loro attività; sul piano nazionale risulta poi importante comprendere l'entità dell'utilizzo dei finanziamenti europei in materia di cultura e di misure a sostegno della formazione e della crescita della gioventù; m) appare opportuno che, ferme restando le esigenze di controllo e trasparenza, siano introdotte misure di semplificazione nell'accesso alle procedure di richiesta, gestione e rendicontazione dei fondi; n) in generale, in considerazione della rilevantissima entità del patrimonio culturale italiano – che, con riguardo ai soli siti patrimonio dell'umanità, conta il maggior numero di siti inclusi nella lista UNESCO – si evidenzia la opportunità di promuovere maggiormente, nello spazio europeo, il ruolo dell'Italia come Paese promotore e guida in ambito culturale.
SEGUITI GOVERNO alla Camera	In linea con l'Atto di indirizzo della VII Commissione della Camera (Doc. XVIII n.1 del 7/8/2018) ed in piena coerenza con gli ambiti operativi della nuova Agenda europea per la cultura e con la Comunicazione "Costruire un'Europa più forte", il 19 dicembre del 2018 è stato approvato con il DM n. 566, un Atto di indirizzo a sostegno dei giovani autori, della mobilità tra artisti e la formazione di qualità. Nel documento infatti vengono definite linee guida al fine di favorire la creatività, con particolare riguardo alle iniziative curate dalle scuole primarie e secondarie, dei giovani autori, artisti, interpreti ed esecutori fino ai 35 anni residenti sul territorio nazionale. L'obiettivo è rendere le nuove generazioni attori principali nella promozione della cultura italiana contemporanea per contribuire allo sviluppo del confronto e del dialogo interculturale. A finanziare i progetti, una quota dei compensi incassati dalla Società italiana autori ed editori (SIAE) dovrà essere destinata alla promozione culturale nazionale e internazionale. Le modalità attuative sono in corso di definizione. Con riferimento al ruolo di Paese guida in ambito culturale in relazione all'UNESCO, l'Italia ha proseguito la sua azione di promozione del patrimonio culturale italiano, ottenendo Il 1 luglio 2018

	l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO (Convenzione del 1972) del sito di "Ivrea, città industriale del XX secolo". Durante i lavori del 6 e 7 dicembre 2018 del XIII Comitato per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato a Parigi, sono state iscritte nella Lista dei beni culturali sotto protezione rafforzata, ai sensi della Convenzione UNESCO per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e del II Protocollo del 1999, il sito di Villa Adriana e la Biblioteca Nazionale Centrale di Firenze. L'iscrizione de "l'Arte dei muretti a secco" deliberata durante la XIII sessione del Comitato intergovernativo della Convenzione UNESCO per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale ha rappresentato il nono riconoscimento degli elementi italiani nella Lista rappresentativa dell'umanità. In ambito finanziario, e in coerenza con la Legge 77/2006 Misure speciali di tutela e fruizione dei siti e degli elementi italiani di interesse culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell'UNESCO, sono stati stanziati per i siti italiani iscritti all'UNESCO (Convenzione UNESCO 1972) per l'anno 2018, 1.236.460 euro (DM 14 e 15 del 17 gennaio 2019) e 568.900 euro per i siti appartenenti alla Lista per la Salvaguardia del Patrimonio Culturale Immateriale di cui alla Convenzione del 2003. Si segnala inoltre che nelle misure pensate per il prossimo triennio e già approvate si prevede il monitoraggio puntuale della gestione dei siti UNESCO italiani.
COM (2018) 366	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Europa creativa (2021-2027) e che abroga il regolamento (UE) n. 1295/2013**
SENATO	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
CAMERA VII n. 2 07/08/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione VII … esprime una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni: a) si ritiene necessario prevedere un significativo aumento delle risorse finanziarie a disposizione del programma, al fine di raggiungere una percentuale di incremento pari al 50 per cento rispetto al vigente programma; b) si preveda di destinare risorse finanziarie per l'attività di monitoraggio e valutazione, stanti le criticità evidenziate nelle premesse di questo documento; c) si reputa necessario adottare iniziative volte a favorire un incremento, anche su base territoriale, delle iniziative e degli strumenti, anche di audience development e formazione, volti a diffondere la conoscenza dei bandi e delle opportunità offerte da Europa creativa al fine di consentire a un numero sempre più ampio di progetti di accedere ai finanziamenti; d) si ritiene necessario prevedere, ferme restando le esigenze di controllo e trasparenza, misure di semplificazione delle procedure di accesso ai fondi; e) è necessario incentivare punti di incontro e di dialogo tra i diversi programmi, onde generare un circuito virtuoso tra azioni concrete e risorse stanziate; f) appare opportuno introdurre un nuovo obiettivo relativo alla qualità della produzione artistica, ponendo maggiore attenzione sugli artisti e le professionalità creative e correggendo l'impostazione economicistica della proposta; g) si ritiene inoltre opportuno, relativamente al settore Cultura, specificare le priorità di ciascuna delle nuove azioni ed introdurre un premio europeo per il teatro; h) con riguardo al piano di intervento per il settore Media si reputa opportuno: esplicitare i collegamenti con la Direttiva AVMS sui Servizi di Media audiovisivi; reintrodurre nel testo del regolamento la dizione « indipendenti » per consentire l'accesso alle produzioni più piccole o comunque non riferibili ad un *network* (si tratta di soggetti penalizzati, se non estromessi, dall'attuale formulazione della proposta europea); introdurre un'articolazione per generi (animazione, ragazzi, documentari, etc.); e porre le premesse per la creazione di una piattaforma europea di film e audiovisivi; con riguardo al settore Transettoriale si sottolinea l'esigenza di favorire il pluralismo dei media e di modificare il sistema di valutazione (EACEA), anche con il contributo di esperti nazionali del settore; i) è essenziale assicurare che l'inclusione del Fondo di garanzia sui prestiti di Europa creativa in InvestEU – il nuovo programma a sostegno degli investimenti e della crescita che, secondo la proposta della Commissione europea per il nuovo Quadro finanziario pluriennale, ingloberà, in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione, anche diversi programmi di finanziamento specializzati previsti nel Quadro attuale – rispetti e valorizzi il più possibile la specificità dei settori culturale e creativo; l) si ritiene necessario il mantenimento del Comitato Europa creativa, che assolve ad una funzione di raccordo con i desk nazionali; m) si preveda, nei regolamenti relativi ai fondi strutturali e agli altri programmi finanziati dall'Unione europea, con particolare riguardo ai regolamenti relativi ai fondi di coesione, ai programmi Erasmus, Horizon, InvestEU, alla politica estera ed alla cooperazione, il riferimento esplicito alla cultura, inclusa la cultura locale e regionale, nelle sue diverse forme ed accezioni, compresi le lingue ed i dialetti territoriali, nonché il dialogo interculturale; n) si prevedano attività di formazione per i funzionari della pubblica amministrazione al fine di garantire adeguata assistenza alla presentazione dei progetti;

	o) si prevedano, anche al fine di consentire l'accesso ai finanziamenti a un maggior numero di soggetti, strumenti volti a favorire forme di partenariato pubblico-privato per la presentazione di progetti culturali a livello europeo.
SEGUITI GOVERNO alla Camera	In relazione alle osservazioni formulate dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione) della Camera dei Deputati con l'atto di indirizzo adottato in data 7 agosto 2018 e rispetto al Programma proposto, si precisa che il Governo, ha accolto favorevolmente la nuova proposta nelle finalità e negli obiettivi generali, tuttavia ritiene che la dotazione finanziaria, nonostante l'incremento previsto, sia ancora insufficiente a coprire tutti gli obiettivi e alle esigenze dei tre settori Cultura, Media e Transettoriale e si è impegnata nel corso del 2018 a promuovere durante il negoziato, la richiesta di aumento della dotazione finanziaria del doppio rispetto a quanto previsto nella proposta (punto a). Un maggiore finanziamento infatti permetterebbe all'Italia di aiutare le imprese ad accedere alle risorse per lo sviluppo dei progetti singoli, la promozione della distribuzione online e le attività dei produttori indipendenti. Più in generale una maggiore dotazione finanziaria assicurerebbe all'Europa le risorse per affrontare meglio la concorrenza internazionale (soprattutto nel settore media) e far crescere il proprio ruolo. Dal punto di vista operativo, e con particolare riferimento ai punti da c a g, l e n, indicati nell'atto di indirizzo del 7 agosto 2018 , il *Creative Europe Desk* Italia nel 2018 ha curato sia la promozione del nuovo Programma Europa Creativa 2021-2027 e sia l'assistenza tecnica per l'attuazione del Programma in corso, applicando diverse metodologie di comunicazione all'utenza, attraverso specifiche informative digitali (come la pubblicazione di articoli sul sito *web*, *newsletters* e post sui canali social) e l'organizzazione di eventi dedicati. Nello specifico le informative sono state rivolte non soltanto al pubblico già fidelizzato (circa 20.00 operatori del settore culturale e creativo italiano) ma sono state mirate alla ricerca di altri partners (circa 80.000 operatori del settore culturale e creativo italiano). L'attività di assistenza tecnica è stata assicurata prioritariamente in relazione ai bandi lanciati dalla Commissione Europea per testare i nuovi finanziamenti di Europa Creativa 2021 – 2027, in particolare nel settore musicale, tema che costituirà il grande cambio di paradigma dal 2021, dal momento che l'Europa oltre all'industria audiovisiva supporterà anche l'industria musicale. Tra i bandi sono da menzionare le quattro call dell'Azione preparatoria "*Music Moves Europe*" di 1.5 milioni di euro - distribuzione online e offline; studio per la creazione di un Osservatorio Musicale Europeo e per l'analisi dei finanziamenti necessari al settore musicale; *training Scheme* per giovani professionisti nel settore musicale; studio su una strategia di esportazione per la musica europea e la call for tender "Schema di mobilità per artisti e/o professionisti della cultura". Il Governo ha inoltre partecipato a due appuntamenti annuali con la Commissione Europea – DG Istruzione e Cultura, l'EACEA e il Network dei Creative Europe Desks: il primo a Sofia, giugno 2018, e il secondo a Bruxelles, settembre 2018, con momenti importanti di confronto sul futuro del nuovo programma, soprattutto in relazione a specifici settori, quali l'industria musicale, l'editoria e il patrimonio culturale. Nell'ambito del programma Europa Creativa e in occasione dell'Anno europeo del patrimonio culturale, l'Italia ha dato particolare risalto all'Azione Marchio del patrimonio europeo (Decisione UE 1194/2011), riconoscimento attribuito a quei siti che rivestono una particolare importanza per la storia, la cultura e i valori europei. È stata attuata infatti una specifica attività informativa (una giornata formativa rivolta agli operatori; un convegno internazionale con i referenti della Commissione Europea e di vari Stati membri), volta ad evidenziare il potenziale civico-culturale dell'iniziativa. Con riferimento al punto i) espresso nell'Atto di indirizzo dedicato al programma InvestEU per il settore culturale e creativo, il Governo si è impegnato affinché la proposta rispetti e valorizzi il più possibile la specificità del settore culturale e creativo. Si precisa che al Comitato affari culturali sono state date ampie rassicurazioni sul fatto che le PMI e le microimprese culturali e creative potranno accedere al fondo di garanzia di InvestEU, che riunisce tutti gli strumenti finanziari dell'Unione e sostituirà l'attuale Fondo di garanzia di Europa Creativa, liberando risorse per le altre attività del programma. Mentre risulta che InvestEU, Horizon2020 e gli strumenti della politica estera e cooperazione supporteranno, ciascuno nell'ambito delle proprie regole e competenze, il settore culturale, un problema è stato sollevato in relazione ai Fondi di coesione (punto m). Sembra infatti che il Regolamento 2021-2027, in fase avanzata di negoziato, limiti i finanziamenti del settore culturale al solo patrimonio culturale e agli strumenti territoriali, escludendo così le infrastrutture culturali e ogni iniziativa di sistema centrale. L'impegno del Governo è stato mirato affinché il riferimento alla cultura sia esplicito includendone tutte le forme locali e regionali.
COM (2018) 367	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce "Erasmus": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport e che abroga il regolamento (UE) n. 1288/2013**
SENATO	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
CAMERA	Le Commissioni … esprimono una valutazione favorevole con le seguenti osservazioni:

VII e XIV n. 4 19/09/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	1) è auspicabile, come previsto anche nelle linee strategiche dell'Agenda europea per la cultura, che si potenzino gli sforzi per un allargamento dell'iniziativa verso tutti i Paesi del Mediterraneo, così da consolidare la cooperazione e gli scambi culturali: dovrebbero quindi essere adottate iniziative per rafforzare, in futuro, il programma di scambio Erasmus, aprendolo più decisamente ai Paesi che non sono membri dell'Unione europea, al fine di favorire un processo di integrazione che non sia circoscritto ai confini comunitari; 2) dovrebbe essere riconsiderato il volume delle risorse assegnate, che, per quanto significativamente aumentate fino al raddoppio della dotazione precedente, appaiono limitate rispetto all'obiettivo di triplicare la platea dei beneficiari delle iniziative del programma; 3) vengano indicati obiettivi più puntuali in materia di formazione e riqualificazione degli insegnanti, anche attraverso la previsione della possibilità, per il personale docente della scuola, di accedere individualmente alle opportunità di mobilità formativa; 4) si prevedano misure per favorire una più ampia fruizione dei fondi per Master universitari; 5) nell'ambito delle attività previste dalla nuova iniziativa DiscoverEu, si prevedano misure adeguate volte a garantire ai destinatari del programma anche la copertura delle spese relative al vitto e all'alloggio, per non rischiare di escludere dal medesimo programma gli studenti economicamente più svantaggiati.
SEGUITI GOVERNO alla Camera	La delegazione italiana ha partecipato al Gruppo di lavoro "Gioventù" del Consiglio UE e, d'intesa con la Rappresentanza Permanente a Bruxelles, si è espressa positivamente sull'iniziativa, sostenendo l'incremento delle risorse finanziarie allo scopo di aumentare la platea dei beneficiari del programma e assicurare una maggiore inclusione dei giovani con minori opportunità. La delegazione italiana ha altresì sostenuto l'iniziativa "*Discover eu*", prevista all'interno del nuovo programma "Erasmus", volta a favorire una maggiore partecipazione dei giovani ad esperienze di viaggio finalizzate alla formazione e alla scoperta del patrimonio culturale europeo. Tale posizione appare, quindi, in linea con i pareri espressi dalle Commissioni VII e XIV della Camera.
COM (2018) 373	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un meccanismo per eliminare gli ostacoli giuridici e amministrativi in ambito transfrontaliero**
SENATO 3^ n. 2 01/08/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione 3^ … impegna il Governo: -a valorizzare ulteriormente le esperienze maturate nella governance nazionale di attuazione e gestione dei programmi di cooperazione territoriale europea 2014-2020; a rafforzare ulteriormente la partecipazione italiana a tali programmi anche con riferimento al periodo successivo al 2020; -a promuovere a livello europeo un'occasione di riflessione sull'impegno fin qui profuso dall'Unione europea per il raggiungimento di effettivi livelli di coesione economica, sociale e territoriale fra i diversi ambiti regionali, anche in vista di un possibile adeguamento degli impegni di spesa da destinare a tale scopo; -a predisporre un'attività di monitoraggio costante delle aree transfrontaliere del nostro Paese e delle loro problematiche, al fine di identificare preventivamente ulteriori ostacoli di ordine giuridico, amministrativo ed infrastrutturale ancora esistenti che penalizzano le opportunità di sviluppo anche economico di tali aree, sperimentando, laddove possibile, modelli e modalità di collaborazione ulteriormente innovativi nell'ambito dei programmi di cooperazione transfrontaliera già avviati.
SEGUITI GOVERNO al Senato	Il Governo ha partecipato ai dibattiti di orientamento sulle proposte legislative riguardanti il Meccanismo transfrontaliero europeo (COM(2018)373) ed assicura la coerenza della propria azione con quanto indicato nella Risoluzione del Senato.
CAMERA	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
COM (2018) 380	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul Fondo europeo di adeguamento alla Globalizzazione**
SENATO 11^ n. 11 18/12/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione 11^ … si esprime in senso favorevole, con le seguenti osservazioni: a) in relazione all'articolo 9, sarebbe opportuno valutare con attenzione l'elenco di informazioni che la domanda di accesso al finanziamento deve recare, al fine di evitare che lo Stato membro sia messo in condizione di indicare dati la cui determinazione risulti oggettivamente inutile, difficile o addirittura impossibile; b) in relazione all'articolo 19, appare opportuno evitare modifiche in corso degli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma, che creano incertezze sulle attività da svolgere e sui relativi costi da sostenere; c) in relazione all'articolo 20, sarebbe opportuno valutare con attenzione l'elenco di dati da indicare nella relazione finale sull'attuazione del contributo, in particolare per quei dati oggettivamente difficili da reperire o che necessitano di tempi lunghi di raccolta; d) in relazione all'articolo 23, si suggerisce di valutare con attenzione la possibilità di prevedere un termine di preavviso più ampio, anche in considerazione della necessità di coinvolgimento di altri soggetti pubblici, quali ad esempio gli enti sub-statali dotati di autonomia; e) in relazione all'articolo 25, si suggerisce di valutare con attenzione le norme di delega, al fine di non

	prevedere l'esercizio sine die del potere di adottare atti delegati e di consentire che la delega avvenga con precise indicazioni su oggetto e portata dell'intervento, nel rispetto delle norme del TFUE che vietano esplicitamente di incidere, tramite delega legislativa, su elementi essenziali del documento legislativo
SEGUITI GOVERNO	In relazione al punto: a) la posizione del Governo è stata presentata in sede di riunioni del Consiglio. Il testo di compromesso della Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18 non prevede più che lo SM indichi nella domanda di accesso al finanziamento una stima del tasso di occupazione atteso a fine intervento; b) la posizione del Governo è stata presentata in sede di riunioni di Consiglio. Il Testo di compromesso della Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18 (terminata il 31.12.2018) ha semplificato molto l'elenco di indicatori previsti nell'allegato 1 a cui l'articolo 19 rimanda. Permane peraltro ancora la richiesta di indicare il livello di istruzione dei beneficiari, indicatore richiesto già nella presente programmazione; c) la posizione del Governo è stata presentata in sede di riunioni del Consiglio. Il Testo di compromesso della Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18 ha semplificato l'elenco delle informazioni che lo SM è tenuto a fornire nella relazione finale. In particolare, è stato eliminato il paragrafo d) che prevedeva la realizzazione di un'indagine qualitativa da svolgersi presso i beneficiari dell'intervento e sono stati, come già detto, semplificati gli indicatori indicati in allegato, a cui l'articolo 20 rimanda (v.paragrafo b); d) la posizione del Governo è stata presentata in sede di riunioni del Consiglio. Il Testo di compromesso della Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18 porta il termine di preavviso da 1 a 12 giorni lavorativi; e) la posizione del Governo è stata presentata in sede di riunioni del Consiglio. Il Testo di compromesso della Proposta di Regolamento definito durante la Presidenza austriaca – ST 12835/18(non contiene modifiche su questo punto). La presidenza austriaca ha infatti presentato una proposta (WK 13491/2018 INIT) che, abolendo gli articoli 19, 23 e 25 e modificando il 22, escludeva la possibilità per la CE di ricorrere ad Atti delegati, ma ha anche precisato che tale proposta aveva un valore meramente esplorativo, tanto da non includerla nel testo finale del Testo di compromesso. La Presidenza austriaca ha ritenuto, in particolare, che la decisione definitiva su questo punto debba essere collegata alla definizione del periodo di validità del Regolamento in questione (post 2020 o 2021-2027) , cioè allo scioglimento del nodo relativo al suo inserimento o meno nel QFP, osservando che gli atti delegati potrebbero rivelarsi meno necessari se si accettasse una durata limitata del Regolamento.
CAMERA	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
COM (2018) 382	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo sociale europeo Plus (FSE+)**
SENATO 11^ n. 7 21/11/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione 11^… considerato che … il Governo italiano ha fornito una valutazione positiva del progetto, che si ritiene conforme all'interesse nazionale, in ragione di alcuni effetti positivi per le imprese, in virtù delle disposizioni per l'istituzione di un "ecosistema di mercato, e, per i cittadini, grazie alle misure di incentivazione per proteggere la salute umana, promuovere l'inclusione sociale e lottare contro la povertà, preso atto delle osservazioni della 12^ Commissione permanente ha ritenuto meritevole di particolare sottolineatura e condivisione l'auspicio formulato dal Governo, nell'ambito della predetta relazione, riguardo all'obiettivo del sostegno alla legislazione dell'unione europea in materia di salute, ovvero che sia incluso in tale obiettivo anche il sostegno a misure di contrasto delle ludopatie, … esprime conclusivamente in senso favorevole
SEGUITI GOVERNO al Senato	Il Governo nel merito della proposta ha espresso una valutazione complessivamente positiva condividendone l'impostazione e l'ha giudicata conforme all'interesse nazionale pur osservando che in merito all'inserimento dell'integrazione socioeconomica dei migranti nel FSE+, avvenendo tale inserimento a risorse invariate rispetto all'attuale collocazione nel FAMI, la dotazione complessiva del FSE+ è penalizzata. La posizione rappresentata dal Governo è in linea con la Risoluzione adottata dall'11^ Commissione del Senato della Repubblica che ha espresso parere favorevole nel merito della Proposta di Regolamento auspicando un maggiore coinvolgimento delle regioni ed un incremento del Fondo stesso, pur tenendo in considerazione la situazione economica contingente: tale posizione è stata avanzata dal Governo in tutte le sedi di competenza.
CAMERA	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
COM (2018)	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) n.**

394	**1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati, (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e (UE) n. 229/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo**
SENATO	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
CAMERA XIV 19/09/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione XIV … rilevata comunque l'opportunità di un'attenta valutazione, anche alla luce del principio di sussidiarietà, delle norme più restrittive in materia ambientale e sanitaria; considerata la necessità di rivedere, nelle opportune sedi europee, anche ai fini del rispetto del principio di sussidiarietà, le disposizioni che consentirebbero la possibilità di produrre vini dealcolizzati o parzialmente dealcolizzati, quelle relative alle autorizzazioni di varietà cosiddette « ibride », garantendo comunque lo sviluppo della ricerca nel settore vitivinicolo; rilevata la necessità di un maggiore coinvolgimento delle regioni nel processo di definizione della nuova politica agricola comune, tenuto conto delle diversità del territorio e al fine di assicurare anche un'adeguata tutela all'agricoltura di montagna, al fine di garantire un puntuale rispetto del principio di sussidiarietà; rilevata l'esigenza che il presente documento sia trasmesso alla Commissione europea, nell'ambito del dialogo politico, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio… VALUTA CONFORME la proposta al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea.
SEGUITI GOVERNO alla Camera	Per quanto riguarda le Indicazioni geografiche, nel 2018 l'Italia ha partecipato attivamente ai lavori relativi alla riforma del Regolamento 1308/2013, per la parte inerente alla modifica della disciplina in materia di DOP e IGP dei vini, dei vini aromatizzati e dei prodotti agroalimentari, tenuto conto dell'atto di indirizzo sulla proposta di Regolamento COM (2018) 394, adottato dalla XIV Commissione della Camera dei Deputati in data 19.09.2018. Il Governo ha proseguito un'intensa attività di tutela e protezione delle Indicazioni geografiche italiane, anche nell'ambito dei negoziati commerciali internazionali (tra cui Messico, TTIP, Paesi del MERCOSUR, Australia, Nuova Zelanda, Cile), perseguendo al tempo stesso l'obiettivo di un progressivo abbattimento delle barriere sanitarie e fitosanitarie. Allo stesso scopo, sono state poste in essere azioni volte al rafforzamento dei rapporti bilaterali con paesi in pre-adesione, con particolare attenzione alla Serbia.
COM (2018) 460	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale**
SENATO 3^ n. 6 17/10/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione … impegna il Governo: -a valorizzare le esperienze maturate nella governance nazionale di cooperazione allo sviluppo, in armonia ed in raccordo con il nuovo strumento dell'Unione europea di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale; -ad adoperarsi – in particolare – perché la visione strategica, gli obiettivi di azione, i criteri di intervento, la scelta delle priorità delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonché dei diversi settori della cooperazione allo sviluppo nazionale, indicati nel Documento triennale di programmazione e di indirizzo di cui all'articolo 12 della legge 11 agosto 2014, n. 125, siano definiti in coerenza con il nuovo consenso europeo in materia di sviluppo; -a partecipare alla definizione della politica di aiuto allo sviluppo dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 6 della legge 11 agosto 2014, n. 125, valorizzando quanto più possibile le azioni sinergiche; -a ribadire, in ogni sede europea, l'importanza del Mediterraneo e delle problematiche ad esso correlate condizionando la predisposizione delle politiche e dei programmi di vicinato, di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione internazionale, e ad adoperarsi, in fase di negoziato sul quadro finanziario pluriennale, perché vengano incrementati gli attuali livelli di cooperazione ai Paesi delle regioni di maggiore interesse strategico per l'Italia, a partire proprio dal Mediterraneo e dalla regione africana del Sahel; -ad agire affinché possa accrescersi anche negli altri Stati membri e nei principali Paesi partner una spiccata sensibilità in ordine alle cause profonde ed agli effetti delle dinamiche migratorie che attualmente interessano il versante meridionale del Mediterraneo, e la consapevolezza che gli strumenti della cooperazione allo sviluppo e del vicinato possono offrire contributi efficaci per mitigarne gli effetti e l'impatto; - a valutare l'opportunità di una riformulazione più chiara, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 41, paragrafo 2, del TUE, dell'articolo 9 della proposta di regolamento, relativamente alle implicazioni derivanti per gli Stati membri in merito ai profili dell'assistenza fornita ai sensi di tale articolo.
SEGUITI GOVERNO	Con riferimento alla risoluzione n. 6 del 17 ottobre 2018 della 3^ Commissione permanente del Senato, si segnala che vi è in Consiglio, da parte degli Stati membri, ampio riconoscimento

al Senato	dell'importanza del Mediterraneo e della regione del Sahel; va sottolineato che questo risultato è stato ottenuto grazie alla condivisione di tale importanza da parte della Commissione (ma anche del Parlamento europeo). Sull'art. 9 della proposta della Commissione, relativo allo sviluppo delle capacità degli operatori del settore militare (cui pure fa riferimento la già citata risoluzione della Camera), non vi sono stati finora sviluppi significativi, nell'attesa di conoscere la portata dello Strumento europeo per la pace, che dovrebbe finanziare, in futuro, tutte le azioni dell'Unione con implicazioni nel settore della difesa. La risoluzione della Camera suggeriva anche la possibilità di rivedere la ripartizione di risorse tra programmi geografici e tematici, correggendo, almeno in parte, l'attuale squilibrio a favore dei primi; sul punto, tuttavia, il Governo ritiene che l'approccio della Commissione, volto a privilegiare il canale geografico anche per il finanziamento delle importanti priorità tematiche dell'Unione, risponda maggiormente all'interesse del nostro Paese e, in particolare, all'esigenza di assicurare che adeguate risorse siano assegnate per lo sviluppo dei partner prioritari, a partire dai Paesi africani e del Mediterraneo.
CAMERA	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
COM (2018) 465	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III)**
SENATO 3^ n. 1 01/08/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione … impegna il Governo: -a sostenere tali posizioni in sede di Unione europea e ad adoperarsi per il loro recepimento, nonché a predisporre tutte le misure più utili a facilitare il percorso di avvicinamento dei Paesi collocati nell'aerea dei Balcani occidentali alla prospettiva dell'adesione entro i termini indicati dalla Commissione europea; -a favorire ai vari livelli, l'attività di controllo e monitoraggio dei meccanismi di finanziamento di IPA III, assicurando adeguati parametri di trasparenza.
SEGUITI GOVERNO al Senato	Il Governo, nel secondo semestre 2018, ha posto specifica attenzione al negoziato sulla proposta di regolamento che istituisce il nuovo Strumento di assistenza pre-adesione (IPA III), oggetto della risoluzione n. 1 del 01/08/2018 della 3^ Commissione permanente del Senato. In tale contesto, il Governo ha sostenuto la specialità dello strumento di preadesione, ha difeso il livello delle risorse finanziarie ad esso dedicate e si è adoperato affinché adeguata centralità fosse riconosciuta alle priorità settoriali di carattere strategico per l'Italia, quali sviluppo infrastrutturale e connettività, tutela ambientale, adattamento ai cambiamenti climatici, democrazia e stato di diritto, migrazione e sicurezza. Nel negoziato, previsto concludersi entro il 2019, l'Italia sta portando avanti un'azione volta a preservare per quanto possibile il testo presentato dalla Commissione, che presenta due aspetti innovativi rispetto all'attuale IPA II: un aumento della dotazione finanziaria di circa il 30% (14,5 miliardi di euro) ed il passaggio da un approccio "nazionale" ad uno "tematico", in linea con l'impianto concettuale della Strategia sui Balcani Occidentali. Sulla scorta delle indicazioni fornite dal Senato con l'atto di indirizzo sopra richiamato, nel corso del negoziato il Governo ha assicurato e intende continuare ad assicurare particolare attenzione alle attività di monitoraggio e di controllo dei meccanismi di finanziamento previsti nel Regolamento IPA III, al fine di garantirne il maggior livello di trasparenza possibile.
CAMERA	*RISOLUZIONE NON PERVENUTA*
SEGUITI	----------
COM (2018) 476	**Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa**
SENATO 4^ n. 4 06/09/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione … esprime una valutazione favorevole, previa formulazione delle seguenti osservazioni: a) occorre cogliere l'opportunità offerta dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare, anche nel nostro Paese, una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria, con particolare attenzione per le produzioni *dual-use* che assicurino anche una ricaduta nel settore civile di tale strategia comune; b) in vista della possibile creazione nella Commissione europea di una specifica Direzione generale difesa, sia chiarito se e come quest'ultima, in caso di costituzione, abbia o meno un ruolo nella gestione del Fondo; c) è necessario operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concretamente concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo. A tal fine, è indispensabile avviare immediatamente un confronto ispirato alla massima collaborazione e integrazione con i maggiori partner europei e, in particolare, con Francia e Germania; d) è opportuno che, da un lato, si vigili sul processo di consolidamento ed aggregazione industriale che si produrrà a livello europeo nel contesto dello sviluppo di una base industriale europea della difesa e nell'ambito dei progetti promossi del Fondo europeo per la difesa, affinché sia promossa e preservata

	la capacità e l'autonomia tecnologica e produttiva dell'intera filiera delle imprese italiane operanti nell'ambito della difesa, e dall'altro si prevedano, anche in collaborazione con le grandi imprese, fortemente interessate ed attente all'evolversi delle dinamiche politico-industriali, azioni di sostegno volte a favorire la partecipazione delle micro e medie imprese italiane, operanti nel settore della difesa, in progetti collaborativi ed iniziative promosse nel contesto del Fondo europeo per la difesa; e) occorre valutare la creazione a livello nazionale di una cabina di regia per individuare e proporre progetti capaci di attrarre i finanziamenti del Fondo; f) chiarire il ruolo del Regno Unito nel Fondo alla luce del processo Brexit, promuovendo il suo coinvolgimento indipendentemente dall'esito delle trattative in corso per l'uscita dall'Unione europea; g) prevedere, qualora i programmi siano stati approvati e sviluppati, l'opportunità di una modalità di condivisione del *know-how* acquisito dalle aziende nello sviluppo dei progetti finanziati dal Fondo nei confronti degli altri Paesi membri dell'Unione europea; h) valutare l'opportunità, qualora il processo di sinergia europea dell'industria della difesa comporti nella sua razionalizzazione la perdita di posti di lavoro o la chiusura di stabilimenti «messi ai margini» da siffatto processo, di istituire un fondo destinato alla riconversione di tali stabilimenti e al recupero dei posti di lavoro in altri settori industriali; i) a livello europeo sia garantita una stretta sinergia tra la parte di ricerca e industriale e gli utilizzatori finali, in modo da favorire lo sviluppo di tecnologie, assetti e capacità che abbiano delle ricadute concrete sulle varie Forze armate degli Stati membri che si troveranno ad utilizzarle, evitando logiche di finanziamento incentrate soprattutto sulle possibili imprese beneficiarie piuttosto che sulle reali necessità degli utilizzatori finali; l) con specifico riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, occorre: -che siano escluse, ai fini dell'individuazione delle azioni ammissibili ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 11 della proposta di regolamento, deroghe al requisito minimo della partecipazione di almeno tre imprese in tre diversi Paesi membri/associati, al fine di promuovere una collaborazione più inclusiva possibile fra quanti saranno disponibili e interessati a sviluppare insieme nuovi equipaggiamenti e tecnologie; -vigilare affinché nell'iter negoziale della proposta sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 4, in base alla quale beneficiari e subfornitori coinvolti nelle azioni cofinanziate dal Fondo hanno la possibilità di fare uso di proprie infrastrutture, risorse ed asset situati in Paesi terzi, alle sole condizioni che Ciò sia necessario per il perseguimento del progetto e non pregiudichi la sicurezza e gli interessi dell'Unione, consentendo di fare impiego di specifiche infrastrutture e *know-how* aziendali insistenti nel territorio; - prevedere all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), che l'assistenza finanziaria del Fondo possa raggiungere il 100 per cento dei costi ammissibili anche per le azioni di collaudo, qualificazione e certificazione; chiarire il meccanismo di governance del Fondo, specificando il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa e quello del Servizio europeo per l'azione esterna; chiarire il sistema di negoziazione delle singole convenzioni tra Paesi membri coinvolti per la realizzazione dei progetti; -sia sviluppato un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa prevedendo una percentuale del Fondo da destinarsi esplicitamente ad esse, al fine di promuovere le tante eccellenze italiane del settore, spesso svantaggiate nell'accesso ai Fondi europei; chiarire le modalità di accesso e la relazione tra Commissione europea, operatori economici e Stati di riferimento in caso di partecipazione ai progetti finanziati dal Fondo in oggetto da parte di partecipate da Stati o soggetti terzi; stabilire che il sistema di valutazione e controllo dei risultati prodotti grazie al Fondo europeo in esame evidenzi le ricadute di medio e lungo termine e si preveda di comunicare tali valutazioni anche agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali, per un opportuno livello di controllo democratico; chiarire, in termini inequivoci, quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure «una tantum» nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale; assicurare una copertura finanziaria adeguata e costante nel tempo per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del Fondo per il periodo 2021-2027; -chiarire che, tra gli obiettivi del Fondo, vi sia il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e favorire la cooperazione pacifica con i Paesi terzi; -prevedere l'automatica applicazione della valutazione ad hoc dei costi indiretti ritenendo il contributo forfettario del 25 per cento come possibilità residuale; -mantenere una adeguata attenzione al settore cantieristico, anche in considerazione della particolare conformazione geografica italiana.
SEGUITI GOVERNO al Senato	Il Governo … alla luce del parere favorevole espresso nell'atto di indirizzo in esame e delle osservazioni in esso formulate dalla Commissione 4^ comunica, preliminarmente, la piena coerenza tra le posizioni che il Governo ha assunto e assumerà nelle sedi europee, durante l'iter di negoziazione della Proposta di Regolamento di cui si tratta, e i contenuti dell'atto di indirizzo stesso. Le citate osservazioni sono state esaminate, infatti, nel corso di riunioni di coordinamento interministeriale e sessioni del Tavolo tecnico interministeriale EDAP/EDF, presieduto dal Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, finalizzate alla preparazione e al consolidamento

	della posizione nazionale da esprimere nel corso delle sedute del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio UE per l'elaborazione della propria posizione nell'ambito della procedura legislativa di cui si tratta. In particolare i principi sintetizzati nelle stesse osservazioni sono stati e saranno posti alla base dei commenti e delle proposte sostenute dal Governo nel corso delle discussioni sul testo di articolato all'esame del Consiglio UE.
CAMERA IV e X n.3 06/09/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	Le Commissioni riunite IV e X … esprimono una VALUTAZIONE FAVOREVOLE con le seguenti osservazioni: a) occorre cogliere l'opportunità offerta dalla prospettiva delineata dall'istituzione del Fondo europeo per la difesa per realizzare, anche nel nostro Paese, una strategia coerente ed organica che valorizzi le competenze e le potenzialità del mondo dell'università, della ricerca e dell'industria, con particolare attenzione per le produzioni dual-use che assicurino anche una ricaduta nel settore civile di tale strategia comune; b) è necessario operare affinché l'industria e la ricerca nazionali possano concretamente concorrere, in condizioni di effettiva parità con quelle degli altri Paesi, all'accesso ai finanziamenti del Fondo europeo per la difesa. A tal fine, è indispensabile avviare immediatamente un confronto ispirato alla massima collaborazione e integrazione con i maggiori partner europei e, in particolare, con Francia e Germania; c) è opportuno che, da un lato, si vigili sul processo di consolidamento ed aggregazione industriale che si produrrà a livello europeo nel contesto dello sviluppo di una base industriale europea della difesa e nell'ambito dei progetti promossi del Fondo europeo per la difesa, affinché sia promossa e preservata la capacità e l'autonomia tecnologica e produttiva dell'intera filiera delle imprese italiane operanti nell'ambito della difesa, e dall'altro si prevedano, anche in collaborazione con le grandi imprese, fortemente interessate ed attente all'evolversi delle dinamiche politico-industriali, azioni di sostegno volte a favorire la partecipazione delle microimprese italiane operanti nel settore della difesa in progetti collaborativi ed iniziative promosse nel contesto del Fondo europeo per la difesa; d) occorre valutare la creazione a livello nazionale di una cabina di regia per individuare e proporre progetti capaci di attrarre i finanziamenti del Fondo; e) con specifico riferimento alla proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, occorre: -che siano escluse, ai fini dell'individuazione delle azioni ammissibili ai finanziamenti, ai sensi dell'articolo 11 della proposta di regolamento, deroghe al requisito minimo della partecipazione di almeno tre imprese in tre diversi paesi membri/associati, al fine di promuovere una collaborazione più inclusiva possibile fra quanti saranno disponibili e interessati a sviluppare insieme nuovi equipaggiamenti e tecnologie; -vigilare affinché nell'iter negoziale della proposta sia mantenuta l'attuale formulazione dell'articolo 10, paragrafo 4, in base alla quale beneficiari e subfornitori coinvolti nelle azioni cofinanziate dal Fondo hanno la possibilità di fare uso di proprie infrastrutture, risorse ed asset situati in Paesi terzi, alle sole condizioni che ciò sia necessario per il perseguimento del progetto e non pregiudichi la sicurezza e gli interessi dell'Unione, consentendo di fare impiego di specifiche infrastrutture e know-how aziendali insistenti nel territorio; prevedere all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), che l'assistenza finanziaria del Fondo possa raggiungere il 100 per cento dei costi ammissibili anche per le azioni di collaudo, qualificazione e certificazione; -chiarire il meccanismo di governance del Fondo, specificando il ruolo dell'Agenzia europea per la difesa e quello del Servizio europeo per l'azione esterna; chiarire il sistema di negoziazione delle singole convenzioni tra Paesi membri coinvolti per la realizzazione dei progetti; -sia sviluppato un processo che permetta il facile accesso da parte delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione ai progetti di ricerca, sviluppo e realizzazione delle tecnologie di difesa prevedendo una percentuale del Fondo da destinarsi esplicitamente ad esse al fine di promuovere le tante eccellenze italiane del settore, spesso svantaggiate nell'accesso ai Fondi europei; -chiarire le modalità di accesso e la relazione tra Commissione europea, operatori economici e Stati di riferimento in caso di partecipazione ai progetti finanziati dal Fondo in oggetto da parte di partecipate da Stati o soggetti terzi; -stabilire che il sistema di valutazione e controllo dei risultati prodotti grazie al Fondo europeo in esame evidenzi le ricadute di medio e lungo termine e si preveda di comunicare tali valutazioni anche agli Stati membri e ai Parlamenti nazionali per un opportuno livello di controllo democratico; -chiarire, in termini inequivoci quanto affermato dalla Commissione europea nel Piano d'azione europeo in materia di difesa del 30 novembre 2016, per cui i contributi nazionali alla capacità del Fondo europeo per la difesa siano considerati come misure « una tantum » nel quadro del patto di stabilità e crescita e quindi non computabili nel calcolo del deficit strutturale; -assicurare una copertura finanziaria adeguata e costante nel tempo per la realizzazione delle azioni previste nell'ambito del Fondo europeo della ricerca per il periodo 2021-2027; -chiarire che, tra gli obiettivi del Fondo, vi sia il rafforzamento della cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nell'ambito dell'industria della difesa, anche al fine di migliorare la sicurezza dei cittadini e favorire la cooperazione pacifica con i Paesi Terzi; -prevedere l'automatica applicazione della valutazione ad hoc dei costi indiretti ritenendo il contributo forfettario del 25 per cento come possibilità residuale; -mantenere una adeguata attenzione al settore cantieristico, anche in considerazione della particolare conformazione geografica italiana; f) chiarire il ruolo del Regno Unito nel Fondo alla luce del processo Brexit, promuovendo il

	coinvolgimento della Gran Bretagna indipendentemente dall'esito delle trattative in corso per l'uscita dall'Unione europea; g) prevedere, qualora i programmi siano stati approvati e sviluppati, l'opportunità di una modalità di condivisione con gli altri Paesi membri dell'UE del *know-how* acquisito dalle aziende nazionali nello sviluppo dei progetti finanziati dal Fondo; h) valutare la opportunità, qualora il processo di sinergia europea dell'industria della difesa comporti nella sua razionalizzazione la perdita di posti di lavoro o la chiusura di stabilimenti « messi ai margini » da siffatto processo, della istituzione di un fondo destinato alla riconversione di tali stabilimenti e al recupero dei posti di lavoro in altri settori industriali.
SEGUITI GOVERNO alla Camera	Il Governo … alla luce del parere favorevole espresso nell'atto di indirizzo in esame e delle osservazioni in esso formulate dalle Commissioni IV e X comunica, preliminarmente, la piena coerenza tra le posizioni che il Governo ha assunto e assumerà nelle sedi europee, durante l' iter di negoziazione della Proposta di Regolamento di cui si tratta, e i contenuti dell'atto di indirizzo stesso. Le citate osservazioni sono state esaminate, infatti, nel corso di riunioni di coordinamento interministeriale e sessioni del Tavolo tecnico interministeriale EDAP/EDF, presieduto dal Consigliere Militare del Presidente del Consiglio dei Ministri, finalizzate alla preparazione e al consolidamento della posizione nazionale da esprimere nel corso delle sedute del gruppo di lavoro istituito dal Consiglio UE per l' elaborazione della propria posizione nell'ambito della procedura legislativa di cui si tratta. In particolare i principi sintetizzati nelle stesse osservazioni sono stati e saranno posti alla base dei commenti e delle proposte sostenute dal Governo nel corso delle discussioni sul testo di articolato all'esame del Consiglio UE
JOIN (2018) 5	**Comunicazione congiunta al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al piano d'azione sulla mobilità militare**
SENATO 4^ n. 8 06/09/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione esprime una valutazione favorevole, con le seguenti condizioni: - in ambito nazionale, è` necessario che i dicasteri della Difesa e dei Trasporti individuino il divario tra le capacità attuali della rete e i requisiti richiesti per il miglioramento della mobilità militare e provvedano ad una mappatura del territorio, della rete di trasporto, di eventuali punti critici di snodo nel trasporto intermodale, anche in relazione alla presenza sul territorio delle infrastrutture critiche e delle infrastrutture critiche europee (direttiva 2008/114/CE), individuando in seno alle strutture coinvolte e competenti un punto unico di contatto sull'accesso alle infrastrutture di trasporto per scopi militari; - è necessario prevedere uno sviluppo continuo sulla base di differenti esigenze oggettive nella realizzazione, con riferimento alla rete di trasporti transeuropea, dei quattro corridoi di interesse per l'Italia il Corridoio Mediterraneo, il Corridoio Reno-Alpi, il Corridoio Baltico-Adriatico e il Corridoio Scandinavo-Mediterraneo, che rappresentano un fondamentale supporto all'affermazione della priorità geostrategica dell'area mediterranea, anche in correlazione alle iniziative parallele che riguardano l'area strategica nord-orientale; - riguardo ai progetti prioritari per il piano d'azione della mobilità militare che verranno individuati di concerto dalla Commissione europea e dagli Stati membri, il bilancio dell'Unione europea dovrà prevedere finanziamenti adeguati, in particolare per la realizzazione e l'adeguamento delle infrastrutture di trasporto con duplice uso; il Governo s'impegni, nelle sedi competenti, affinché l'attuazione del Piano d'azione sia coerente con i programmi infrastrutturali del Paese e affinché le spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione delle opere relative alla rete di trasporti trans-europea siano escluse dal computo del patto di stabilità; il Governo fornisca tempestivamente tutte le necessarie informazioni al Parlamento su ciascuna fase dell'intero programma.
SEGUITI GOVERNO al Senato	il Governo ha assicurato la coerenza della propria azione con quanto indicato negli atti di indirizzo della Camera, del novembre 2018, e del Senato, del dicembre 2018. In quest'ottica, il Governo ha risposto alle osservazioni formulate avviando l'identificazione delle sezioni della rete di trasporto trans-europea al fine di individuare le carenze infrastrutturali rispetto ai requisiti militari; con riguardo al sostegno finanziario che deve essere offerto dall'Unione, il Governo sta negoziando il nuovo regolamento CEF per il periodo 2021-2027, con cui potranno essere finanziati progetti infrastrutturali dual use.
CAMERA IV 06/11/2018 IMPEGNI PER IL GOVERNO	La Commissione IV … esprime una VALUTAZIONE FAVOREVOLE con le seguenti condizioni: a) in ambito nazionale, è necessario che i dicasteri della Difesa e dei Trasporti concludano in tempi brevi l'esame attualmente in corso sulle principali direttrici di traffico della rete di trasporto trans-europea che interessano il territorio italiano, al fine d'individuare il divario tra le capacità attuali della rete e i requisiti richiesti per il miglioramento della mobilità militare e di provvedere ad una mappatura del territorio, della rete di trasporto, di eventuali punti critici di snodo nel trasporto intermodale anche in relazione alla presenza sul territorio delle infrastrutture critiche e delle infrastrutture critiche europee (Direttiva 2008/114/CE) e individuando in seno alle strutture coinvolte e competenti un